

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 1
COMMA 1, LETTERE b) e d)
DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA, ALLEGATO AL
D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.**

L'anno il giorno del mese di, in Trieste, nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia
-

Tra

- la Regione Friuli Venezia Giulia (C.F.) nella persona di, in qualità di....., a ciò autorizzato con D.G.R. n. del
- l'Ater di (C.F.) nella persona di in qualità di a ciò autorizzato con
- l'Impresa (C.F.) nella persona di in qualità di a ciò autorizzato con

PREMESSO CHE

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, registrato alla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133;
- le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1, comma 1, del "Piano nazionale di edilizia abitativa" allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009, prevedono rispettivamente le seguenti linee d'intervento:
 - a)* costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;
 - b)* incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
 - c)* promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - d)* agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonchè termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
 - e)* programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
- con deliberazioni 9.9.2010, n. 1749, 29.4.2011, n. 770, 10.11.2011, n. 2105 e 24.2.2012, n. 301 la Giunta Regionale, rispettivamente:

1) ha approvato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa, l'avviso pubblico per promuovere e valutare, ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento da inserire nel programma coordinato di interventi;

2) ha approvato l'elenco delle manifestazioni di interesse da inserire nel programma coordinato di intervento sancito dall'art. 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa con indicazione degli operatori, degli interventi e degli importi contributivi statali, ripartiti tra le Regioni con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 marzo 2010 (alla Regione Friuli Venezia Giulia: €7.955.996,47), il tutto come previsto nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del provvedimento;

3) ha approvato il programma coordinato degli interventi, da proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d), del Piano nazionale di edilizia abitativa, per un importo complessivo di euro 20.870.711,12 di cui euro 7.955.996,47 di risorse statali, euro 7.664.500,36 di risorse da comuni e/o da altri enti pubblici ed euro 5.250.214,29 da privati;

- in data 19 marzo 2013 è stato stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Friuli Venezia Giulia l'Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) del "Piano nazionale di edilizia abitativa" allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009; tale Accordo di programma, che prevede una attribuzione finanziaria di euro 7.955.996,47 per la Regione Friuli Venezia Giulia, è stato successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data, registrato alla Corte dei Conti in data, registro n., foglio n.;

- nell'ambito degli interventi finanziati alla lettera dell'art. 1, comma 1. del "Piano nazionale di edilizia abitativa" è stato assegnato il contributo pari ad euro al per la realizzazione di un programma costruttivo/di acquisto/recupero, che prevede la realizzazione complessiva di n. alloggi in Comune di, località, da concedere in locazione nei termini, modi e canoni previsti dalla linea di intervento medesima;

- con nota regionale n. 10151 del 3 aprile 2013 è stato individuato, quale Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo, il direttore pro tempore del Servizio edilizia;

- con documento in data, agli atti della Regione, il Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo ha attestato la verifica di coerenza del progetto definitivo e dei quadri economici, prevista dall'art. 4, comma 2, dell'Accordo di programma Stato/Regione in data 19.3.2013;

- con deliberazione giunta n. dd..... è stato approvato lo schema del presente protocollo d'intesa;

- il comma 2 dell'art. 58 del decreto legge 24.01.2012, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18/L del 24.01.2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" prescrive che, all'articolo 4, comma 2, del "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, prevede che eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli Accordi di programma sono approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed eventuali atti aggiuntivi agli Accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, dell'Accordo di programma Stato/Regione in data 19.3.2013, occorre procedere alla sottoscrizione di un apposito Protocollo d'Intesa, al fine di stabilire con il le modalità attuative del programma finanziato, le modalità di erogazione dei contributi pubblici ed i compiti dei soggetti attuatori, i tempi di attuazione dell'iniziativa, l'attività di collaudo degli interventi finanziati, l'eventuale rimodulazione degli interventi, l'eventuale utilizzo di economie finanziarie

maturate e l'attività di monitoraggio e quant'altro ritenuto necessario per la corretta realizzazione degli interventi e la regolare esecuzione dei rapporti.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Le premesse ed il considerato sono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo d'Intesa.

**Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)**

1. L'Accordo di programma Stato/Regione sottoscritto in data 19.3.2013 (allegato A), il progetto definitivo/contratto preliminare di compravendita (allegato B), ed il relativo quadro economico generale (allegato C), le attestazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del precitato Accordo di programma Stato/Regione (allegato D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del programma inserito nell'ambito della linea di intervento del Piano nazionale di edilizia abitativa, ubicato in Comune di, località, che si compone dei seguenti elementi:

Descrizione sommaria dell'intervento	Soggetto attuatore	Costo Complessivo (€)	Finanziamento pubblico assegnato (€)	N° alloggi realizzati	Finanz. Statale (€)	Finanz. Regionale (€)	Finanz. Comunale (€)	Altre risorse (specificare se pubbliche o private) (€)
Totale								

**Articolo 2
(Impegno finanziario)**

1. Al fine di realizzare il Programma di cui al precedente articolo 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed i soggetti inclusi nel presente Protocollo d'Intesa contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito elencato:
 - a) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le politiche abitative, con euro, da trasferirsi alla Regione Friuli Venezia Giulia secondo le modalità di cui all'art. 5 dell'Accordo di programma Stato/Regione;
 - b) Comune di, con euro provenienti dal capitolo del bilancio di dell'anno
 - c) l'ATER di//Impresa, con euro

Articolo 3 **(Tempi di attuazione)**

1. La realizzazione degli interventi previsti nel precedente articolo 1 è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, dal Programma Coordinato di intervento approvato con D.G.R. 10.11.2011, n. 2105 e 24.2.2012, n. 301 nonché dall'Accordo di programma stipulato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Friuli Venezia Giulia in data 19.3.2013 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

– il Comune di, l'ATER di, l'Impresa.....e gli ulteriori soggetti interessati (pubblici e privati) denominati si impegnano:

a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, nonché ad inoltrare al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma i progetti esecutivi degli interventi oggetto del presente Protocollo d'intesa;

b) ad iniziare i lavori dell'intervento che beneficia del finanziamento entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa;

c) ad ultimare i lavori delle opere ammesse a finanziamento, entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori medesimi, ovvero a sottoscrivere il contratto definitivo di compravendita entro 2 anni dalla stipula del presente atto;

Articolo 4 **(Modalità di erogazione del finanziamento)**

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico statale per gli interventi di cui all'art. 1, saranno erogati, compatibilmente con la disponibilità di cassa dell'Amministrazione Regionale e direttamente al soggetto attuatore, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ministeriali previsto dall'art. 5, comma 1, dell'Accordo di programma Stato/Regione, secondo le seguenti modalità:

a) 5% del finanziamento pubblico, alla presentazione del progetto esecutivo, previa verifica della coerenza del progetto stesso, relativo a ciascuno degli interventi, con i progetti definitivi, ai sensi dall'art. 6, comma 2, lettera a) dell'Accordo di programma Stato/Regione;

b) un ulteriore 20% del finanziamento pubblico, su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a), certificato dal Direttore dei Lavori e presentazione del Quadro Economico iniziale;

c) un ulteriore 35% del finanziamento pubblico, al raggiungimento del 50% delle opere, attestato dal Direttore dei Lavori;

d) un ulteriore 30% del finanziamento pubblico, al raggiungimento dell'80% delle opere, attestato dal Direttore dei Lavori;

e) il saldo, fino ad un massimo del 10% del finanziamento pubblico, all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, di cui all'articolo 9 dell'Accordo di Programma Stato/Regione, e presentazione del Quadro Economico finale;

f) 100% del finanziamento pubblico, in caso di programmi di acquisto, ad avvenuta presentazione del contratto definitivo di acquisto;

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti attuatori degli interventi e con l'esclusione di Comuni e ATER, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700.

Articolo 5 **(Collaudo degli interventi)**

1. Il collaudo degli interventi, avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 9 dell'Accordo di programma Stato/Regione sottoscritto il 19.3.2013, che viene qui richiamato interamente.
2. L'Ater/Impresa..... provvede, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni alla nomina di una Commissione di collaudo, in corso d'opera composta da tre membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della Regione Friuli Venezia Giulia ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.
3. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge 8 gennaio 1989, n. 13, nonché da una relazione acclarante i rapporti tra lo Stato, la Regione Friuli Venezia Giulia ed il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento;
4. La carica di membro della Commissione di collaudo è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi.

Articolo 6 **(Compiti del soggetto attuatore)**

1. Il Soggetto attuatore si impegna a:
 - a) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto dei tempi, degli impegni e degli obblighi assunti mediante il presente Protocollo;
 - b) richiedere alla Regione, motivandole, eventuali limitate proroghe dei termini di attuazione dei singoli interventi;
 - c) avanzare alla Regione eventuali proposte in ordine a:
 1. motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti a insorte oggettive difficoltà di realizzazione o di esecuzione;
 2. iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma
 - d) predisporre, fino alla conclusione degli interventi di cui all'art. 1, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori, da inoltrare alla Regione, al fine del monitoraggio medesimo;
 - e) trasmettere alla Regione Friuli Venezia Giulia, i dati e la documentazione relativa all'applicazione dei criteri previsti dalla Giunta Regionale con deliberazione 10.11.2011, n. 2091, rivolti ad assicurare l'accesso agli alloggi prioritariamente alle categorie sociali previste dall'art. 11, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 7 **(Rimodulazione degli interventi, utilizzo di eventuali economie e recupero dei finanziamenti)**

1. Ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, le eventuali richieste da parte del soggetto attuatore, concernenti la rimodulazione degli interventi contenuti nel presente protocollo, dovranno essere approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli eventuali atti aggiuntivi al medesimo protocollo, da sottoscrivere per l'utilizzo di eventuali economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze.
2. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli interventi costruttivi in ciascun Comune dovrà essere, qualora non riprogrammata, riaccreditata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 8 **(Decadenza del finanziamento)**

1. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 3 del presente Protocollo d'intesa, comporta la revoca dei finanziamenti concessi di cui al precedente art. 1, salvo diverse disposizioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Friuli Venezia Giulia.

**Articolo 9
(Monitoraggio)**

1. L'Ater/Impresa dovrà trasmettere la rendicontazione semestralmente al Responsabile regionale per l'Attuazione dell'Accordo, contenente sia una relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento finanziato che i relativi dati tecnici ed economici del programma medesimo, nonché ogni ulteriore dato richiesto. Eventuali necessarie integrazioni sui dati necessari al monitoraggio potranno essere richiesti anche in applicazione all'art. 7, comma 1, dell'Accordo di programma Stato/Regione.

**Articolo 10
(Attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011)**

1. Restano fermi gli adempimenti da porre in essere in attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG).

**Articolo 11
(Esecutività del Protocollo d'Intesa)**

1. Il presente Protocollo d'Intesa, redatto in n. esemplari, diventa esecutivo alla data della sua sottoscrizione.

2. Per ogni eventuale controversia relativa agli aspetti del presente Protocollo d'Intesa, è competente il Foro di Trieste.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

.....

Per il Comune di

.....

Per l'ATER di

.....

Per l'Impresa

.....

Per eventuale ulteriori soggetti attuatori interessati alla realizzazione degli interventi

.....

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE